

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

**Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.**

### **Art. 9**

*(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 10**

*(Obblighi degli operatori agrituristici)*

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

- a)** condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;
- b)** esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;
- c)** comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;
- d)** rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;
- e)** ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;
- f)** comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.>>.